

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2741 del 05/08/2016
Oggetto	Oggetto: FC16T0025 - ART. 16 L.R. 7/2004. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E SENZA OPERE DI AREA APARTENENTE AL DEMANIO IDRICO IN COMUNE DI PORTICO SAN BENEDETTO ħ VERDI MARIO & C. SNC in persona del legale rappresentante Emanuele Verdi
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2815 del 05/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: FC16T0025 - ART. 16 L.R. 7/2004. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E SENZA OPERE DI AREA APPARTENENTE AL DEMANIO IDRICO IN COMUNE DI PORTICO SAN BENEDETTO – VERDI MARIO & C. SNC in persona del legale rappresentante Emanuele Verdi

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688,
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37
- la legge regionale Emilia – Romagna 19 aprile 1995, n. 44, che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente,
- gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che hanno attribuito alle regioni le funzioni relative alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell' art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37,
- la legge regionale Emilia - Romagna 21 aprile 1999 n. 3, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico,
- la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7,
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare l’art. 115,
- la legge regionale Emilia - Romagna 30 aprile 2015, n. 2,
- la legge regionale Emilia - Romagna 30 luglio 2015, n. 13, che modifica la denominazione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente in all’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, ARPAE, e le attribuisce, fra altre, le funzioni in materia di risorse idriche e utilizzo del demanio idrico regionale,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 87 del 9/12/2015 “Approvazione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE) istituita con L.R. n. 13/2015 ed invio alla Giunta Regionale” che individua la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente per lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico,
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che conferma l’attribuzione funzioni relative al demanio idrico alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente,
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE) e del documento Manuale Organizzativo di ARPAE”,
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 99 del 30/12/2015 “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad ARPAE a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”,
- il Regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo R50101/ER del 9/6/2016, entrato in vigore il 13/7/2016;

VISTA la domanda della società Verdi Mario &C. snc, codice fiscale 01718990409, pervenuta in data 28/7/2016, registrata al prot. PGFC/2016/0011369 del 29/7/2016, diretta ad ottenere la concessione temporanea della durata di quarantacinque giorni per l’occupazione di area demaniale di pertinenza del fiume Montone, alveo ed entrambe le sponde, sita area naturale protetta

denominata parco Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, in Comune di Portico San Benedetto, contraddistinto al foglio 43 fronte mappale 77 ad uso guado senza opere ad una corsia;

RICHIAMATO l'art. 16 della legge regionale 7/2004 e rilevato che la richiesta sopra citata possiede le caratteristiche previste dal comma sei, necessità particolari e di durata non superiore a quarantacinque giorni, pertanto non è dovuta la pubblicazione della domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

ESAMINATA la documentazione allegata alla predetta domanda e quella già trasmessa dall'Autorità idraulica competente, in particolare:

- gli elaborati tecnici allegati alla predetta domanda,
- il nulla osta con prescrizioni n. 210_15 del 15/12/2015 rilasciato dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna,
- l'autorizzazione ai soli fini tecnico forestali prot. 65 del 4/1/2016 rilasciata dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana,
- l'autorizzazione prot. 2724 del 22/7/2016 rilasciata dal Comune di Portico e San Benedetto relativa alle fasce orarie per l'utilizzo del passaggio a raso (guado),
- il parere idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 favorevole con prescrizioni prot. PC/2016/17143 del 21/7/2016, registrato al prot. PGFC/2016/0010984 del 21/7/2016, rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

RILEVATO che le risultanze dell'istruttoria tecnica compiuta dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile volta a verificare la compatibilità della richiesta concessione con il regime idraulico del fiume Montone è positiva con le prescrizioni sotto espone;

CONSIDERATO che:

- ai fini della determinazione del canone, l'utilizzo richiesto per tipo e modalità di esercizio, guado a raso senza opere, rientra nella tipologia disciplinata al punto 4 della delibera di Giunta 1622/2015 e comporta il pagamento del canone minimo di euro 75,00 in considerazione del limitato impatto e dell'assenza di qualunque manufatto,
- il deposito cauzionale dovrà essere costituito nella misura minima fissata dall'art. 8 della legge regionale 2/2015 in euro 250,00;

VERIFICATO che il richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n. 3/99, l'importo di euro 75.000, dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico – amministrativa, che sussistono i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta a condizione che vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni sotto espone;

ATTESTATO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e della legge regionale 32/1993, è il sottoscritto Arch. Roberto Cimatti,
- la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi del regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo R50101/ER del 9/6/2016, in vigore dal 13/7/2016;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

§ di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, per la durata di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di inizio occupazione, alla società Verdi Mario &C. snc, codice fiscale 01718990409, con sede in Via Nazionale n. 22, 47010 Portico San Benedetto (FC), la concessione sottodescritta:

Corso d'acqua	fiume Montone
Comune	Portico San Benedetto (FC)

Identificazione catastale foglio 43, fronte mappale 77

Uso ad uso guado senza opere ad una corsia secondo gli elaborati che si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

§ di dare atto che:

- in data 28/7/2016 sono state versate le spese di istruttoria, pari ad € 75,00, tale importo è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio della Regione Emilia – Romagna,
- sulla base della normativa sopra richiamata è stato determinato in euro 75,00 il canone complessivamente dovuto per l'utilizzo dell'area demaniale. Tale importo verrà versato anticipatamente al ritiro del presente provvedimento con la seguente modalità bonifico intestato a "REGIONE EMILIA-ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDRICO STB 453" IBAN: IT 25 R 07601 02400 001018766707 **oppure** versamento con bollettino sul c/c postale n. 001018766707 intestato a "REGIONE EMILIA-ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDRICO STB 453" indicando nella causale "pratica FC16T0025 canone di concessione". Tale canone verrà introitato sul Capitolo 04315 " Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile (ART. 6, LR 25 febbraio 2000, n. 10)" delle Entrate del Bilancio Regionale,
- il deposito cauzionale fissato in euro 250,00, pari alla misura minima, dovrà essere versato sul c/c postale n. 367409 intestato a Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta regionale oppure mediante bonifico intestato a Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta regionale IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 specificando nella causale "pratica FC16T0025 deposito cauzionale", il versamento dovrà avvenire prima del ritiro del provvedimento di concessione. Tale importo è introitato sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale e, previa apposita richiesta, verrà restituito al termine della presente concessione;

§ di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

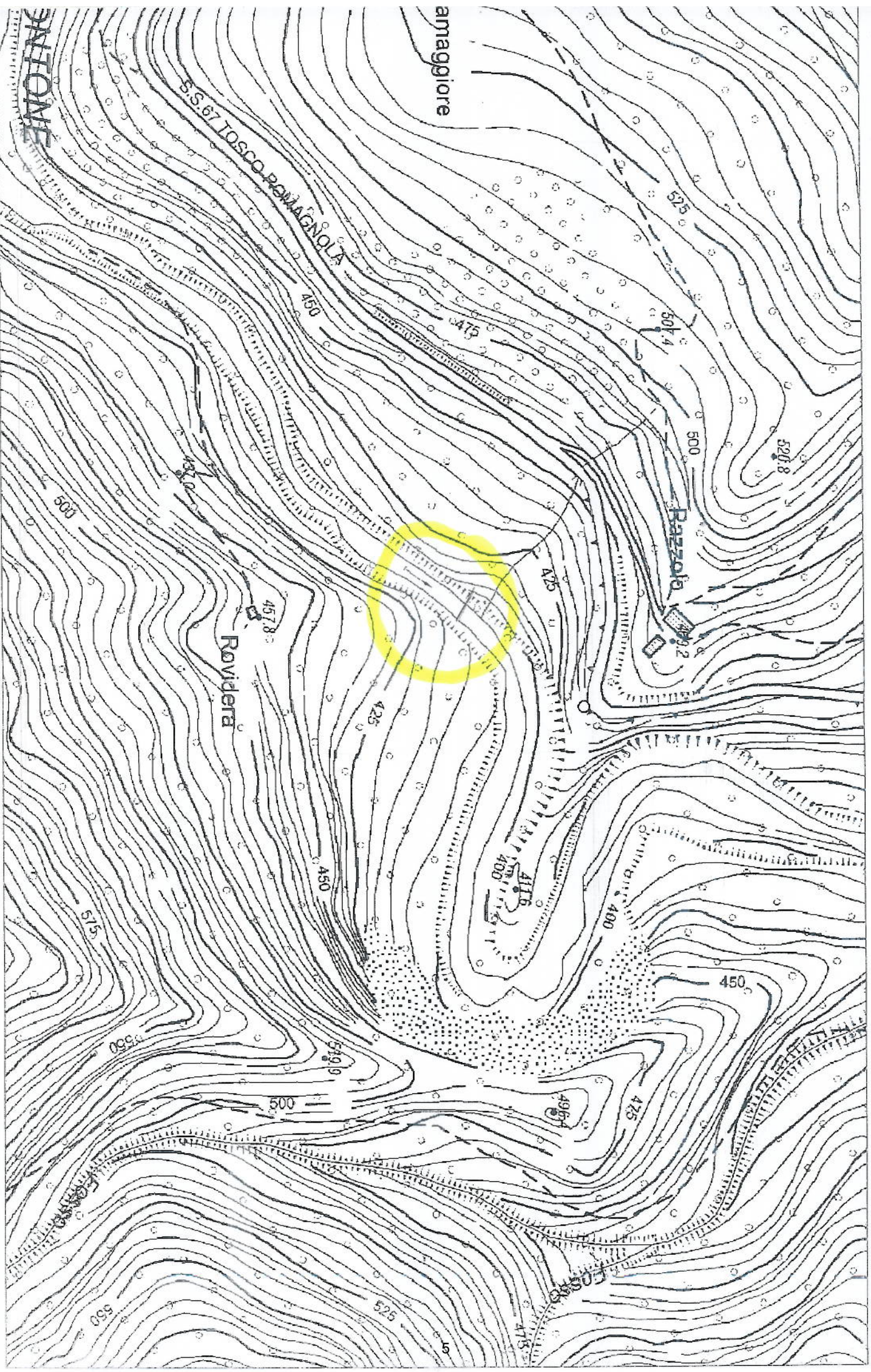
§ di rendere noto al destinatario che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

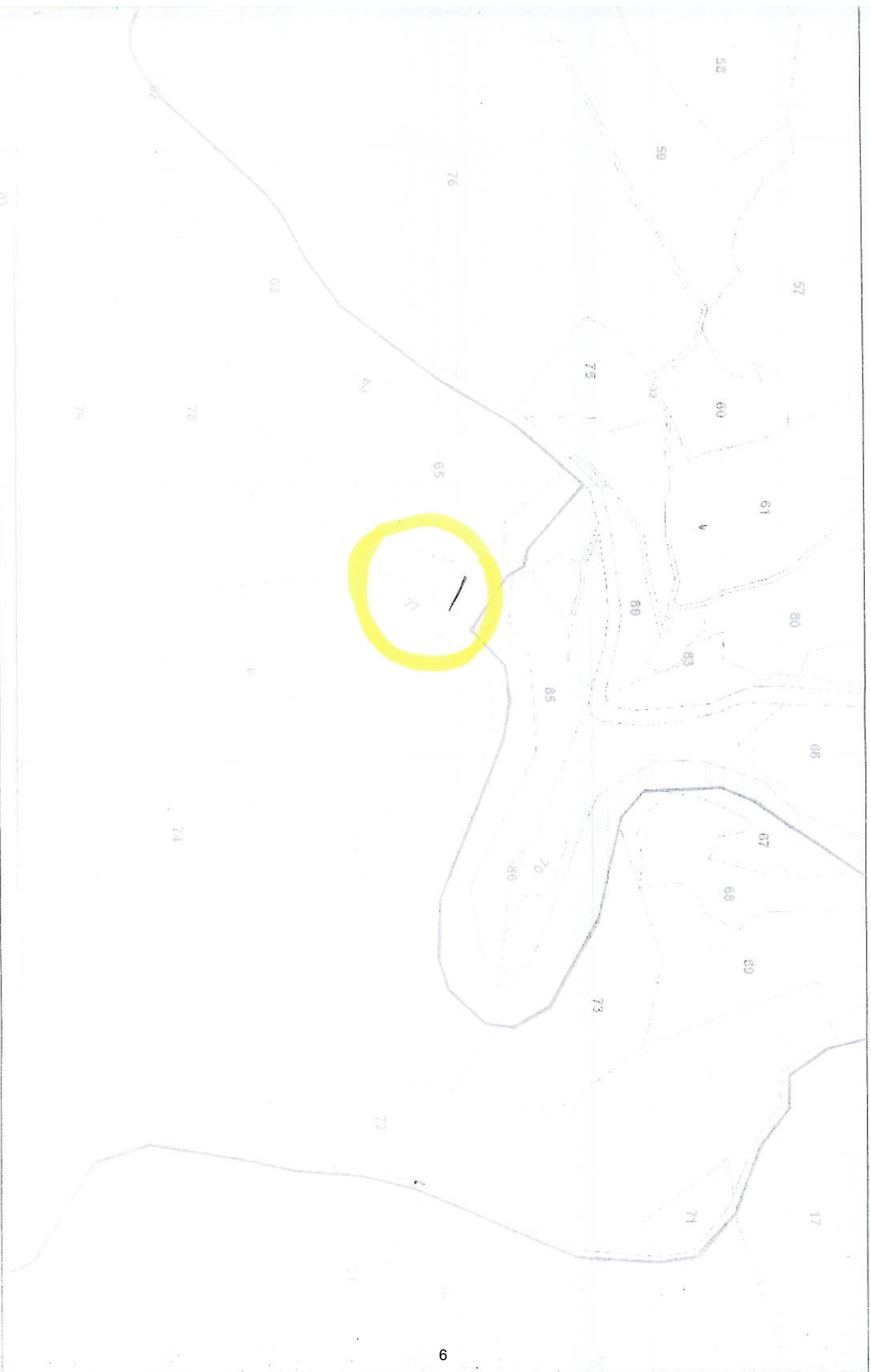
§ Le opere sopraindicate dovranno essere mantenute nel rispetto delle condizioni e prescrizioni degli articoli seguenti:

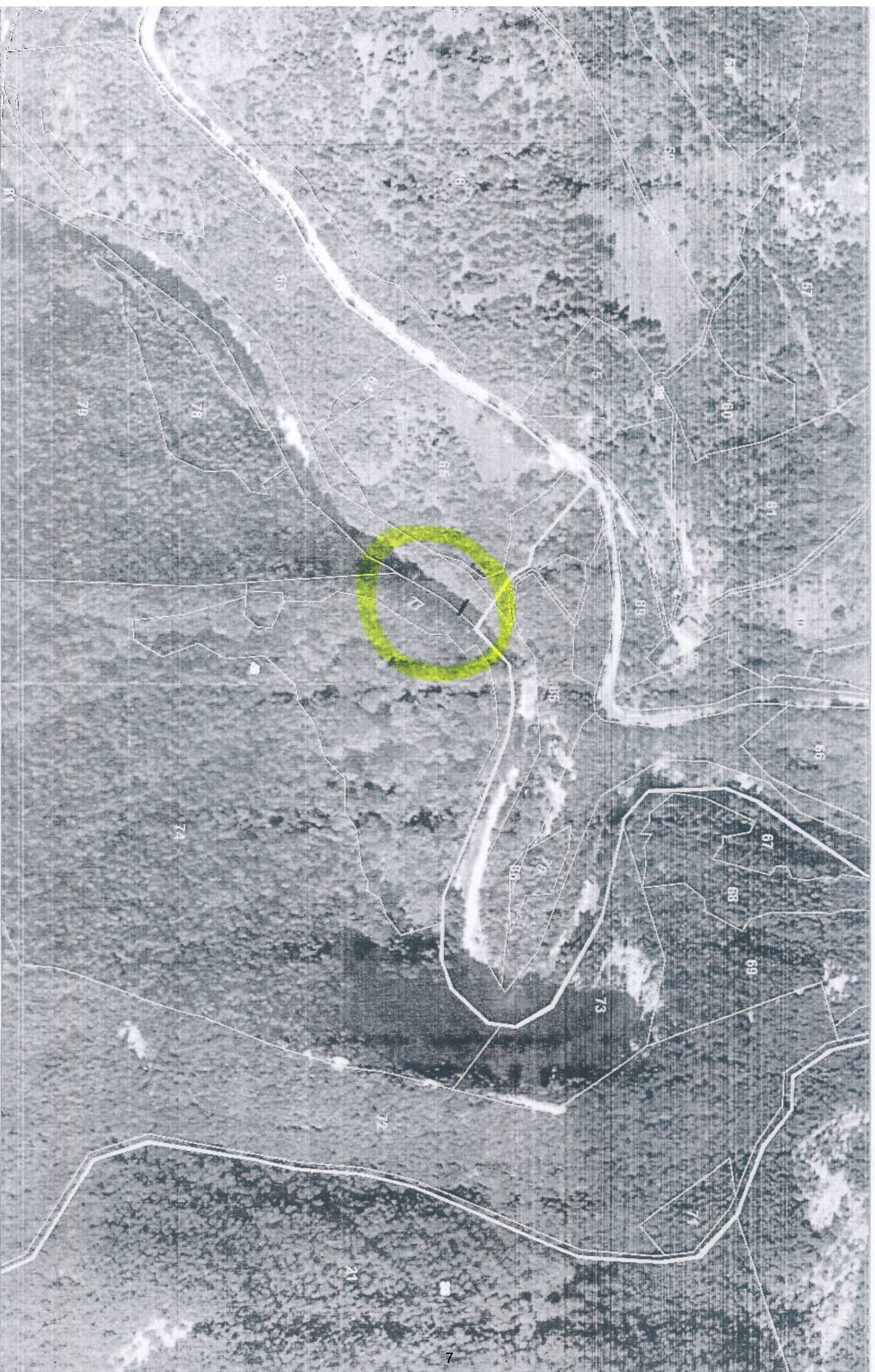
1. La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente. Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. E' a totale cura e onere del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

2. La concessione decorre dalla data di inizio occupazione e ha una durata di 45 giorni. Alla scadenza naturale della concessione il concessionario, salvo richiesta di nuova concessione, ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. La concessione potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004. L'eventuale revoca della concessione non farà sorgere in capo al concessionario alcun diritto e comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Struttura concedente.
3. Saranno a carico della Società concessionaria tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime idraulico del tratto del fiume Montone nell'area interessata dal guado durante la presente concessione.
4. Dovranno essere puntualmente osservate le prescrizioni impartite con il presente provvedimento e quelle impartite dalle Amministrazioni competenti richiamate in premessa. Secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 7/2004 sono cause di decadenza dalla concessione le seguenti:
 - a) destinazione d'uso diversa da quella concessa,
 - b) mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - c) subconcessione a terzi.
5. Ogni variazione nonché qualsiasi successivo intervento dovranno essere preventivamente autorizzati da questo Servizio e dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni, ad eccezione degli interventi indicati al punto 6.
6. E' vietato asportare dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze i materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia.
7. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto sono a carico della ditta in indirizzo. Tali interventi si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
8. L'utilizzo del passaggio, considerata la valenza paesaggistica e di fruizione dei luoghi nel periodo estivo, dovrà essere limitato alle fasce orarie autorizzate dall'Amministrazione Comunale competente.
9. E' compito della Società interessata richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie.
10. Il Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e la Struttura Autorizzazioni e Concessioni si riservano, comunque, la facoltà di prescrivere, gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto dell'utilizzo effettuato.
11. La presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno, dal Concessionario o dai suoi agenti, essere esibiti ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche.
12. Il presente atto verrà registrato in caso di uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna di Bologna n. 44616 del 27.07.1999.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)







Meters

27/06/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.